

COMUNE DI SONA

PROVINCIA DI VERONA

CONTRATTO DI SERVIZIO TRA COMUNE DI SONA E FARMACIE SONA S.R.L.

L'anno duemiladiciassette, il giorno sedici del mese di novembre in Sona, nella Casa Comunale, Piazza Roma n. 1;-----

TRA

- **Dott.ssa Serena de Pretis**, nata a Firenze (FI) il 26.01.1954 e domiciliata per la carica presso la sede del **Comune di Sona** (VR), la quale interviene nel presente Atto in nome e per conto di detto Comune, codice fiscale 00500760236, che, nel contesto dell'Atto, sarà chiamato, per brevità, anche "Comune". La Dott.ssa Serena de Pretis, competente, nella sua qualità di Dirigente del Settore Farmaceutico, a stipulare i contratti per il "Comune" ai sensi del decreto sindacale del 14.03.2017 n. 19, interviene nel presente Atto per dare esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 09.05.2017 (in atti);-----

E

- **Paolo Ferro**, nato a Zevio, il 11.03.1968, domiciliato per la carica in Sona (VR), Piazza Roma n. 1, il quale interviene al presente atto in rappresentanza di **FARMACIE SONA S.r.l.** (nel prosieguo "FARMACIE SONA SRL"), con sede in Sona, Piazza Roma, 1, avente Codice Fiscale e Partita I.V.A. 04453840235, nella sua qualità di Amministratore, munito dei necessari poteri.-----
COMUNE e FARMACIE SONA SRL (nel prosieguo, anche "le Parti")

convengono e stipulano quanto segue:-----

ART. 1) PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto di Servizio (di seguito per brevità "Contratto"). -----
2. Il presente Contratto fa riferimento alle Deliberazioni di Consiglio Comunale n 48 del 20.06.2016 e n. 71 del 26.10.2016, alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 244 del 20.12.2016, alla Deliberazione di Giunta Comunale n. 55 del 09.05.2017; -----
3. In particolare, il presente Contratto regolamenta gli obblighi, le prerogative ed i diritti del COMUNE e di FARMACIE SONA SRL, ai fini di garantire il perseguimento degli obiettivi del COMUNE attraverso la gestione della farmacia comunale istituita presso il Centro Commerciale La Grande Mela da parte di FARMACIE SONA SRL. -----
4. FARMACIE SONA SRL si impegna all'applicazione dei principi generali cui si informa il presente Contratto, il quale potrà essere eventualmente modificato ed integrato con gli atti degli organi competenti del Comune e della Società; la Società si impegna al futuro svolgimento della gestione di altre farmacie comunali, qualora siano trasferite a quest'ultima le farmacie oggi gestite in economia da parte del Comune. -----

ART. 2) OGGETTO DEL CONTRATTO

- 1) Il presente Contratto regola i rapporti tra il Comune e FARMACIE SONA SRL con riferimento alla gestione della farmacia comunale di cui al precedente art. 1, c.3 e di cui all'Allegato 1, per la quale gestione il Comune garantisce a FARMACIE SONA SRL la qualifica di unico affidatario. ----
- 2) Servizi complementari come descritti nella Carta dei Servizi. -----
- 3) Presso la farmacia di cui sopra sussistono, alla data di sottoscrizione del presente contratto, beni ed interventi finanziati dal Comune in sede di avvio della gestione della farmacia, ed a disposizione di Farmacie Sona SRL, come da Allegato 2; FARMACIE SONA SRL può utilizzare detti beni ai fini della gestione di cui all'art.1, c.3, fermo il divieto di mutare la destinazione di tali beni. -----

ART. 3) PREZZI E TARIFFE DI VENDITA DEI PRODOTTI E DEI SERVIZI

1. I prezzi di vendita dei prodotti al banco sono stabiliti autonomamente dalla Società. -----
2. I prezzi e le tariffe di vendita dei servizi complementari sono stabiliti sentito il Dirigente del Comune o persona da questi delegata. -----
3. Qualora il Comune dovesse imporre la vendita a prezzi calmierati di prodotti da banco per proprie finalità istituzionali, il Comune stesso garantisce alla Società la

mancata componente reddituale ai fini dell'equilibrio della medesima Società laddove necessario. -----

ART. 4) DURATA DEL CONTRATTO

1. La decorrenza del presente Contratto è dalla data di inizio attività. -----
2. La scadenza del presente Contratto è di dieci anni dalla data di cui al precedente comma. -----
3. Alla scadenza, il Contratto si intende risolto a tutti gli effetti, senza necessità di disdetta. -----
4. In alternativa a quanto previsto dal comma precedente, il Contratto sarà tuttavia rinnovabile con eventuali modifiche ed integrazioni, a seguito di espressa manifestazione di volontà da parte dei competenti organi del COMUNE e di FARMACIE SONA SRL. -----

ART. 5) PREROGATIVE E PROGRAMMAZIONE DEL COMUNE

1. Sono riservate al COMUNE, attraverso Deliberazioni di Giunta, ed attraverso quanto previsto dal successivo art. 12, le funzioni di indirizzo, vigilanza, programmazione e controllo dell'operato di FARMACIE SONA SRL, al fine di assicurare che i livelli e le condizioni di gestione/erogazione del servizio siano conformi al presente Contratto di Servizio ed alla Carta dei Servizi. -----
2. Il COMUNE si impegna a sostenere e favorire FARMACIE SONA SRL anche attraverso l'adozione tempestiva dei

provvedimenti e la puntuale cura degli adempimenti ricompresi nelle proprie competenze istituzionali, nonché attraverso il puntuale e tempestivo svolgimento delle pratiche amministrative inerenti attività di competenza del COMUNE stesso. -----

3. La prerogativa di cooperazione di cui al comma 2 si traduce in particolare: -----

- nel consentire il massimo e più agevole accesso a tutte le informazioni in possesso del COMUNE (dati sulla popolazione, sul territorio, sugli sviluppi urbanistici, sull'ambiente, ecc.); -----
- nel fornire collaborazione attraverso i propri Uffici Tecnici ed Amministrativi. -----

4. Il COMUNE esercita le funzioni ad esso conferite e comunque previste dalla normativa vigente. -----

5. Lo svolgimento del servizio in oggetto avviene, da parte di FARMACIE SONA SRL, in coerenza con il piano triennale e con il budget annuale, di cui ai successivi commi. -----

6. Entro il 20 Gennaio di ogni anno, FARMACIE SONA SRL approva, per il triennio e l'anno successivo, una proposta di piano triennale/budget. -----

ART. 6) PREROGATIVE, OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DI FARMACIE SONA SRL

1. FARMACIE SONA SRL è il soggetto affidatario della gestione di cui all'art. 1, c. 3 secondo i principi, i termini, le

condizioni e le altre modalità riportate nel presente Contratto e negli allegati, e negli atti emanati in attuazione di questo. -----

2. FARMACIE SONA SRL assume piena responsabilità della corretta realizzazione e rendicontazione tecnico-contabile dei servizi e delle attività di esercizio svolte, nonché delle opere e degli interventi eseguiti nell'ambito del presente Contratto. -----

3. Le responsabilità di FARMACIE SONA SRL, che debbono intendersi estese anche nei confronti dei terzi, sono in ogni caso globalmente riferite ai servizi alla stessa affidati ex art. 1, c. 3. -----

4. FARMACIE SONA SRL ha l'obbligo di osservare e di fare osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nelle leggi, con particolare riferimento alla sicurezza del lavoro, e nei regolamenti in vigore durante il periodo di affidamento, comprese le norme regolamentari e le ordinanze comunali. Ai dipendenti collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo della Società si applicano le norme previste dal Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sona. -----

5. FARMACIE SONA SRL, nell'ambito dello svolgimento della gestione ad essa affidata, comunica tempestivamente al COMUNE le necessità di intervento che siano al di fuori

- delle proprie competenze. -----
6. FARMACIE SONA SRL opera, nei rapporti con i propri clienti e con la comunità in senso ampio, secondo la Carta dei Servizi in Allegato 3. -----
 7. FARMACIE SONA SRL si impegna a svolgere periodicamente una indagine di *Customer Satisfaction* mirata al monitoraggio della qualità dei servizi. -----
 8. FARMACIE SONA SRL si impegna, in via generale, a recepire e perseguire gli obiettivi tecnici e gestionali fissati dal COMUNE in merito allo sviluppo dei servizi oggetto del presente affidamento. -----
 9. FARMACIE SONA SRL è tenuta al rispetto delle normative pubblicistiche applicabili alle società comunali (non esaustivamente, in materia di personale, collaborazioni e consulenze, appalti, prevenzione della corruzione, trasparenza amministrativa, prevenzione dei reati societari, consistenza e compensi degli organi di amministrazione e controllo, ivi comprese le quote di genere ecc.). -----
 10. Nell'ambito dei vincoli di cui sopra, la Società svolge il servizio affidato secondo autonomia imprenditoriale, efficienza, efficacia ed economicità; in ogni caso, il presente contratto non può essere trasferito dalla Società a terzi, anche parzialmente, e non è praticabile l'affitto

di rami di azienda o dell'intera azienda o la subconcessione. -----

ART. 7) COPERTURE ASSICURATIVE E RESPONSABILITA'

1. FARMACIE SONA SRL dispone di adeguate polizze RCT/O e ALL RISKS contro tutti i rischi connessi allo svolgimento della gestione di cui all'art.1, c.3 con coperture specifiche e massimali adeguati. -----
2. FARMACIE SONA SRL è l'unico soggetto responsabile della gestione di cui all'art.1, c.3, manlevando il COMUNE da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo. -----

ART. 8) RICAVI E COSTI DI ESERCIZIO

1. Fermo quanto all'art.3, i ricavi ed i costi di esercizio conseguiti e sostenuti per la gestione di cui all'art.1, c.3 sono di esclusiva pertinenza di FARMACIE SONA SRL. ----

ART. 9) CANONE A FAVORE DEL COMUNE

1. Con particolare riferimento a quanto oggetto dell'Allegato 2, FARMACIE SONA SRL si impegna a versare al COMUNE un canone annuale pari ad € 16.500,00 (euro sedicimilacinquecento/00) entro il 30 NOVEMBRE di ciascun esercizio. -----

ART. 10) BENI, MANUTENZIONE ED INVESTIMENTI

1. FARMACIE SONA SRL provvede, con proprie risorse finanziarie, di ogni nuovo investimento, intervento di manutenzione straordinaria ed ordinaria. -----

2. Il COMUNE si riserva la facoltà di finanziare con proprie risorse investimenti ed interventi di cui la Società beneficerà, a fronte dell'aggiornamento del canone di cui all'art.9. -----

3. Al termine del Contratto, il gestore eventualmente subentrante a FARMACIE SONA SRL acquisterà la proprietà delle immobilizzazioni tecniche, di cui al Società sia titolare, al valore di stima industriale, secondo quanto previsto dall'art. 24 del R.D. 2578/1925. -----

ART. 11) TRASMISSIONE DI INFORMAZIONI

1. FARMACIE SONA SRL è tenuta a fornire, su richiesta del COMUNE, tutta la documentazione inerente all'attività svolta. -----

2. FARMACIE SONA SRL si obbliga a trasmettere tempestivamente al COMUNE eventuali reclami ricevuti. -----

ART. 12) VIGILANZA E CONTROLLO COMUNALE

1. Il COMUNE, tramite il dirigente competente e/o persona da questo delegata, può effettuare in qualunque momento visite ed ispezioni nelle aree e nei luoghi in cui sia svolta l'attività da parte di FARMACIE SONA SRL, nonché chiedere documenti e relazioni su fatti specifici di gestione, anche finanziaria, ed in generale sull'attività della società mira tra l'altro a: -----

- verificare il regolare funzionamento del servizio, in

relazione al presente Contratto ed agli standard di qualità/quantità riportati nella Carta dei Servizi, ed in particolare il corretto funzionamento degli apparati tecnologici e degli altri strumenti finalizzati all'utilizzo dei servizi da parte degli utenti; -----

- verificare lo scrupoloso rispetto delle norme di legge.
2. Durante le ispezioni presso FARMACIE SONA SRL, di cui non deve essere dato preavviso (compatibilmente con le esigenze di operatività aziendale e di continuità del servizio all'utenza), FARMACIE SONA SRL garantisce l'assistenza agli operatori comunali incaricati e la massima collaborazione.
 3. Delle ispezioni è redatto, in duplice copia, un verbale da trasmettere agli organi del COMUNE e di FARMACIE SONA SRL.
 4. Qualora, a seguito dell'ispezione, il COMUNE rilevi gravi carenze nello svolgimento dell'attività, provvede a notificare a FARMACIE SONA SRL specifica diffida. -----
 5. La corrispondenza trasmessa dal dirigente competente e/o persona da questo delegata nell'esercizio della vigilanza e del controllo regolamentata dal presente articolo, è trasmessa in copia al Segretario Generale del COMUNE ed al Dirigente competente. -----

ART. 13) TRATTAMENTO DEI DATI

1. Il trattamento dei dati sensibili avverrà, da parte di FARMACIE SONA SRL, conformemente alle vigenti normative. --

ART. 14) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 tutti i movimenti finanziari relativi al presente Contratto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva e, salvo quanto previsto al c. 3 dell'art. 3 della L. n. 136/2010, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. -----
2. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche, devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. -----
3. FARMACIE SONA SRL si impegna a comunicare, entro 7 (sette) giorni, al COMUNE eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della L. n. 136/2010. -----

ART. 15) CONTROVERSIE

1. Qualora ed in qualsiasi momento, fra il COMUNE e FARMACIE

SONA SRL sorgano contestazioni sulla interpretazione ed esecuzione di quanto forma oggetto del presente Contratto e degli Allegati, il Dirigente comunale responsabile, con contestuale informazione alla Giunta Comunale, può notificare all'Organo di Amministrazione di FARMACIE SONA SRL (o viceversa), mediante lettera A/R, l'esistenza di tali contestazioni precisandone la natura e l'oggetto. ----

2. Su tali contestazioni le Parti si impegnano a ricercare un'amichevole soluzione, ferma la prerogativa di controllo *in house* del Comune; in caso di inefficacia di quanto sopra, sarà competente l'Autorità Giudiziaria. -----

3. Resta ferma, in ipotesi di esito negativo dei tentativi di superamento delle contestazioni di cui sopra, la facoltà da parte del Consiglio Comunale di deliberare una diversa forma di gestione dei servizi e attività oggetto del presente contratto. -----

Il presente contratto sarà inserito tra i contratti stipulati mediante scrittura privata dal Comune.-----

Il presente contratto è redatto su supporto informatico non modificabile su undici pagine a video, oltre a parte di questa. -----

Le parti lo sottoscrivono, unitamente ai citati allegati, mediante apposizione di firma digitale. -----